



COMUNE DI RAGUSA

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI (ART. 11 del D.L. 24 aprile 2017, N. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.6.2017, n. 96)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 11 del DL n. 50 del 2017, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le **controversie tributarie in cui è parte il Comune di Ragusa**, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato **entro la data del 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva**. Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine del **2 ottobre 2017** e comunque contestualmente alla presentazione della domanda.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità:

- consegnata a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di RAGUSA sito in Corso Italia 72;
- spedita con raccomandata A/R, indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di RAGUSA – C/so Italia 72-97100 Ragusa;
- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it;
- consegnata a mani presso il front - office del Settore Tributi, entro e non oltre il termine del **2 ottobre 2017** (apertura al pubblico da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, e giovedì dalle ore 15.00 alle 16.00 - Giorno di chiusura: martedì).

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso disponibile presso il sito internet del Comune di Ragusa www.comune.ragusa.gov.it

VERSAMENTO E PAGAMENTI RATEALI

Per effettuare il versamento relativo ai seguenti tributi comunali: **(ICI – IMU- TASI- TARSU - TARES e TARI)** il richiedente dovrà utilizzare il modello F24 compilando, con i relativi "codici tributo", la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali.

Il versamento dell'**imposta di pubblicità (ICP)** deve avvenire attraverso bonifico utilizzando il seguente IBAN: IT 77 O 05036 17000 T20006660001 intestato a Comune di Ragusa.

Il versamento della **tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)** deve avvenire tramite il modello F24 con il codice tributo 3931.

Il versamento degli **(AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ATI-LAMCO)** deve avvenire tramite bollettino postale o a mezzo bonifico bancario sul c/c postale IBAN: IT 42 A 07601 17000 001026796217 intestato a Comune di Ragusa.

Se la somma dovuta è inferiore a 2.000,00 euro l'importo va pagato in un'unica soluzione entro il 2 ottobre 2017. Le somme superiori a 2.000,00 euro possono essere versati in un numero massimo di dodici rate, più precisamente: - **la prima rata, di importo pari al 40% del totale**, va pagata entro il termine del 2 ottobre 2017; **il restante 60 per cento** degli importi dovuti è rateizzabile fino a dodici rate mensili, con la prima rata da versare entro il 30 novembre 2017 e l'ultima rata entro **e non oltre il 31 ottobre**. Sul 60% dell'importo rateizzato sono dovuti gli interessi, a decorrere dal 02/10/2017, nella misura del tasso legale.

In caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la **definizione non produce effetti**.

COMPILAZIONE DEL MODELLO

Per consentire l'adempimento previsto è stato predisposto il presente modello costituito da:

- “DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE”, destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introttivo del giudizio in primo grado;
- “RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI”, relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
- “DATI DELLA LITE FISCALE PENDENTE”, in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto degli importi già versati in pendenza del giudizio e di quelli dovuti già versati, nonché le relative modalità di pagamento;
- “FIRMA DELLA DOMANDA”, riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;
- “DELEGA PRESENTAZIONE”, riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che delega alla presentazione della domanda altro soggetto;

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introttivo del giudizio in primo grado;

Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introttivo del giudizio in primo grado;

Soggetti diversi dalle persone fisiche: indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introttivo del giudizio in primo grado. Indicare la natura giuridica, il domicilio fiscale, la sede legale.

Riservato a chi presenta la domanda per altri

(Rappresentante, erede, curatore fallimentare, altro)

Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare la domanda:

nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, l'erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda, deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale.

Codice fiscale del soggetto, società o ente a favore del quale è presentata la domanda:

nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente a favore del quale è presentata la domanda.

Dati controversia tributaria pendente

Organo giurisdizionale e sede presso la quale è pendente la causa: indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intende definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o di riassunzione, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale, Corte di cassazione)

Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento, cartella esattoriale....).

Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall'atto impugnato.

Numero ruolo: per le imposte e atti iscritti a ruolo, notificati tramite cartella oggetto di contenzioso, deve essere indicato il numero di ruolo riportato nella cartella

Data di notifica del ricorso in primo grado: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado.

Nell'ipotesi di notifica dell'atto introttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale.

Numero di R.G.R. assegnato dalla Commissione tributaria: indicare il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dalla Commissione Tributaria Provinciale (R.G.R.); il numero da indicare deve avere il formato numero/anno. E' opportuno indicare il predetto numero di iscrizione nel registro generale al fine di individuare con esattezza la controversia oggetto della definizione agevolata di cui trattasi.

Importo lordo dovuto per la definizione:

indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, risultante dal totale degli importi spettanti al Comune di Ragusa (art. 4 Regolamento Comunale) richiesti con l'atto impugnato, con esclusione solo delle sanzioni collegate ai tributi, degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Importo versato in pendenza di giudizio:

indicare tutti gli importi pagati prima della presentazione della domanda di definizione, con esclusione quindi degli importi divenuti definitivi per acquiescenza del contribuente o a seguito di sentenza passata in giudicato, anche parzialmente, nonché di quelli spettanti all'Agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 112 del 1999 ovvero dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del DL n. 193 del 2016, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica.

Importo totale dovuto per la definizione agevolata:

indicare l'importo lordo dovuto per la definizione (al netto delle eventuali somme da scomputare di cui al comma 3 dell'art. 4 del Regolamento Comunale) al quale vanno sommati gli interessi da tardata iscrizione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, calcolati sul tributo nella misura del 4% annuo, dalla data di notifica dell'atto impugnato fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dello stesso (art. 4 Regolamento Comunale).

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, indicare il 40 per cento dei relativi importi in contestazione.

Qualora non sia dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Numero rate:

indicare il numero di rate prescelto. Si precisa che in caso di pagamento rateale (di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale) per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 2 ottobre 2017 fino alla data di pagamento.

Importo versato per la definizione o prima rata:

indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare 0. Qualora sia stato indicato 1 nel campo "Numero rate" (versamento in unica soluzione), tale importo corrisponde all'importo totale dovuto.

Data di versamento:

indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata.

Allegare alla domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie copia della ricevuta di versamento e copia del documento di identità e preferibilmente (per agevolare le successive attività di riscontro da parte degli Uffici) copia dell'atto impugnato.